



Il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

VISTO il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;

VISTO il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;

VISTE le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo 2020, con le quali il Governo è stato autorizzato, nel dare attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, allo scostamento e all'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2020;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" il quale, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevede, tra l'altro, misure di sostegno al lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese;

VISTO l'art. 44 comma 1, del citato decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 che, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di una indennità, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020;

VISTO, altresì, il comma 2 dell'art. 44 del citato decreto, che demanda ad uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni a decorrere dal 17 marzo 2020 la definizione dei criteri di priorità e delle modalità di attribuzione della predetta indennità, nonché la eventuale quota del limite di spesa del "Fondo per il reddito di ultima istanza", da destinare, in via eccezionale, in considerazione della

situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;

VISTI i decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;

CONSIDERATO che occorre provvedere a garantire un beneficio, di importo pari a quello, fissato in 600 euro, previsto dal Titolo II del decreto legge n. 18 del 2020 per i lavoratori appartenenti ad altre categorie, per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti e autonomi, nonché dei liberi professionisti obbligatoriamente iscritti alle gestioni amministrative dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria i quali, sempre in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso il proprio rapporto di lavoro ovvero la propria attività autonoma o libero-professionale;

RITENUTA L'OPPORTUNITA' di fissare i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità riconosciuta di cui al citato dall'art. 44 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 a valere sul "Fondo per il reddito di ultima istanza", in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria danneggiati dal virus COVID-19

DECRETA

Articolo 1

(Indennità per lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a valere sul "Fondo per il reddito di ultima istanza")

1. La quota parte del limite di spesa del Fondo di cui dell'art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, destinato al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, è individuata in 200 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il sostegno al reddito di cui al comma 1, costituito da un'indennità per il mese di marzo pari a euro 600, è riconosciuto ai seguenti soggetti:

a) ai lavoratori che abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) ai lavoratori che abbiano percepito nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell'articolo 2, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.



3. L'indennità, corrisposta secondo le modalità di cui all'articolo 3, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non è cumulabile con i benefici di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 nonché con il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. L'indennità è altresì corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all'anno 2019.

Articolo 2

(Definizione di cessazione, riduzione e sospensione dell'attività)

1. Ai fini del presente decreto si intende:

- a) per cessazione dell'attività: la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
- b) per riduzione o sospensione dell'attività lavorativa: una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

Articolo 3

(Modalità di attribuzione dell'indennità e obbligo di comunicazione degli elenchi dei beneficiari)

1. Le domande per l'ottenimento dell'indennità di cui al presente decreto sono presentate da professionisti e lavoratori autonomi dal 1° aprile 2020 agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell'attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo all'interessato ai sensi dell'articolo 4.

2. L'indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

3. L'istanza, deve essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:

- a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
- b) di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, né del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;



d) di aver percepito nell'anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi di cui all'articolo 1, comma 2 lettere a) e b);

e) di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a);

4. All'istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l'accreditamento dell'importo relativo al beneficio.

5. Al fine di consentire la tempestiva erogazione dell'indennità sono considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni di cui ai commi 3 e 4 o presentate dopo il 30 aprile 2020.

6. Gli enti di previdenza obbligatoria procedono per gli iscritti alla verifica dei requisiti e provvedono, ai sensi dell'articolo 4, alla erogazione dell'indennità in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio di cui al precedente comma 1 e di quanto previsto dall'articolo 4.

7. Gli enti di previdenza obbligatoria trasmettono l'elenco dei soggetti ai quali è stata corrisposta l'indennità di cui all'articolo 1 all'Agenzia delle entrate e all'INPS per ricevere le informazioni necessarie ad effettuare i controlli secondo modalità e termini da definire con accordi di cooperazione tra le parti.

Articolo 4

(Monitoraggio dell'utilizzo delle risorse disponibili)

1. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1 gli enti di previdenza obbligatoria comunicano con cadenza settimanale a partire dall'8 aprile 2020 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze i risultati del monitoraggio delle istanze presentate e di quelle ammesse a pagamento. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende immediata comunicazione agli enti previdenziali che potranno erogare le ulteriori prestazioni solo previa attuazione di quanto previsto all'articolo 126, comma 7, del citato decreto legge n. 18 del 2020.

Articolo 5

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'esercizio finanziario 2020. Il Ministero del lavoro e delle politiche



sociali provvede mensilmente al rimborso degli oneri sostenuti dagli enti di previdenza sulla base di apposita rendicontazione.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.

Roma

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Nunzia Catalfo

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Roberto Gualtieri

